www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito in merito alla scheda di trasporto (per i rifiuti) di cui al DM 30/06/2009, n. 554

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI INformazione 2009

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Vorrei un chiarimento in merito alla scheda di trasporto di cui al DM 30/06/2009, n. 554. In caso di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in Italia) è necessario compilare tale documento, o lo stesso viene sostituito dal formulario di identificazione rifiuti?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Con D.M. 554/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2009), è stato approvato il modello generale della scheda di trasporto che è divenuto obbligatorio per coloro che svolgono attività di trasporto merci conto terzi.

Si tratta di un documento che permette di risalire in modo certo ai diversi soggetti coinvolti nella filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci), cui sono imputabili le responsabilità condivise per la corretta esecuzione del trasporto stesso.

Tale documento è stato previsto dal Decreto Legislativo n. 214/2008 ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. n. 286/2005 ("*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*").

Ora è noto che il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati (ed infatti in generale il trasporto dei rifiuti, ad esempio, non deve essere accompagnato dal documento di trasporto delle merci – DDT)

Di contro il nuovo art. 7-bis di cui al D.Lgs. 214/2008 prevede che la scheda di trasporto possa essere validamente sostituita: "*… dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6,* ***o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3****….*"

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

L'art. 3 del D.M. 554/2009 indica i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto.

Sono considerati equipollenti sia i documenti espressamente richiamati dalla citata disposizione, (cioè la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3.4.2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs 26.11.1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472,) **sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci,** ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso.

La Circolare ministeriale Prot. 300/A/8980/09/108/44 del 17 luglio 2009 ha precisato che "*con questa ampia formulazione, la norma intende riferirsi esclusivamente ai documenti, la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali*"; e dunque ciò potrebbe far pensare proprio al caso del formulario di identificazione dei rifiuti, che peraltro soddisfa tutte le esigenze di controllo dei soggetti coinvolti nel trasporto in concreto e che sono le medesime finalità per cui è stata resa obbligatoria la scheda di trasporto per il trasporto merci conto terzi.

La questione, comunque, ha sollevato molti dubbi tra gli operatori del settore che si sono rivolti direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per avere chiarimenti.

Tuttavia gli organi ministeriale sulla questione dei documenti equipollenti si sono riservati di fornire ulteriori precisazioni, con successiva circolare, all'esito degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso sulle diverse

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

fattispecie (si veda in questo senso il punto 10 della Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009).

A questo punto ci sembra opportuno apprendere anche il parere del Ministero su questa questione.

Pubblicato Il 6 settembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI 2009
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)